



# **COMUNE DI LONGARE**

PROVINCIA DI VICENZA

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI**

## **POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2009.

Il Segretario Comunale  
Sardone dott. Luigi Tommaso

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### *Articolo 1*

##### *Oggetto del regolamento*

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e cadaveri.

##### *Articolo 2*

##### *Competenze*

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità locale socio-sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria e delle attività cimiteriali che siano, eventualmente, gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

##### *Articolo 3*

##### *Responsabilità*

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo

servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Pei rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 2, comma 4.

#### **Articolo 4**

##### ***Presunzione di legittimazione***

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, lapidi, copri-fossa, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o, se diverso, il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o, se diverso, il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

4.- In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato (resti mortali, ossa umane, ceneri), il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, dei parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, a tutti gli stessi.

#### **Articolo 5**

##### ***Servizi gratuiti ed a pagamento***

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e, al decesso, residenti nel comune;

b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa (comprendente l'insieme delle spese gestionali cimiteriali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, custodia, fornitura di acqua, gestione del verde, pulizia dei viali, illuminazione, mantenimento delle strutture ed impianti d'uso generale a servizio della popolazione, oneri assicurativi, ammortamenti tecnici ed economico-finanziari, remuneratività ed ogni altro onere connesso con la funzionalità del cimitero) fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;

c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;

d) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;

e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte I) non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce prestazione a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

## **Articolo 6**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o, se diverso, del gestore dei servizi cimiteriali, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe di famiglia per le quali sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

## CAPO II

### FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

#### *Articolo 7*

##### *Modalità del trasporto e percorso*

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) - orari di svolgimento dei servizi;
- b) - orari di arrivo ai cimiteri;
- c) - giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) - viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) - termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti, nonché i termini ordinari per la sepoltura;
- f) - luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus dei servizi di trasporto pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### *Articolo 8*

##### *Orario dei trasporti*

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono

necessari trasmettendo gli eventuali ordini, istruzioni ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità locale socio-sanitaria, ove necessario.

### ***Articolo 9***

#### ***Riti religiosi o civili***

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle Intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette Intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, così come chi officia cerimonie civili o anche non religiose, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o comunque prevista.

### ***Articolo 10***

#### ***Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione***

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione, nella domanda, dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di successiva sepoltura o destinazione.

3.- All'autorizzazione, è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile o non religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

### ***Articolo 11***

#### ***Trasporti in luogo diverso dal cimitero***

1.- Il trasporto di salme o di cadaveri nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune con specifico atto a seguito di domanda degli interessati.

### ***Articolo 12***

#### ***Trasporto di ossa, urne cinerarie e resti mortali***

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

#### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

##### ***Articolo 13***

##### ***Elenco cimiteri***

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune, alla data di adozione del presente Regolamento, provvede al servizio del seppellimento con i cimiteri di Costozza e Lumignano.

##### ***Articolo 14***

##### ***Disposizioni generali – Vigilanza***

1.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione previste dal titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o di cadaveri, di resti mortali, di urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

3.- Competono esclusivamente al comune o, se diverso, al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

##### ***Articolo 15***

##### ***Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali***

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme od i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti le ossa e le urne cinerarie delle persone sopra indicate.

4.- Ai fini dell'ammissione nel cimitero sono equiparate ai residenti le persone:

a) nate nel comune;

- b) che vi abbiano avuto la residenza per almeno un decennio;
- c) che, precedentemente residenti nel comune, abbiano trasferito la propria residenza presso convivenze, ai fini anagrafici, sempre che abbiano conservato, anche in più convivenze anagrafiche, la propria residenza in dette.

Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### *Articolo 16*

##### *Disposizioni generali*

1.- Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nel tariffario.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in conformità con la programmazione definita nel piano regolatore cimiteriale, vigente al momento della concessione.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, intendendosi per tali tutte le allocazioni nel cimitero diverse dall'inumazione in campo comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dall'articolo successivo.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### *Articolo 17*

##### *Piano regolatore cimiteriale*

1.- Entro millenovecentasei giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o, se già ne disponga, procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del Capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno settemilatrecentocinque giorni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità locale socio-sanitaria; si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché quanto previsto all'articolo 16, comma 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio deve tener conto:



a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazioni individuali (denominanti anche loculi o colombari);

- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);

- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;

- f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;

- h) ossario comune;

- i) cinerario comune.

I manufatti destinati a cellette ossario ed a nicchie cinerarie possono essere indistinti.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le apposite aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, alla cui realizzazione provvedono i concessionari in conformità al progetto costruttivo tipo, predisposto dal comune, cui aderiscono con la stipula dell'atto di concessione.

8.- Almeno ogni tremilaseicentocinquantatrè giorni il Comune procede a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

## ***Articolo 18***

### ***Inumazione***

1.- Le sepolture per inumazione sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2.- Salve le situazioni considerate all'articolo 5, l'inumazione è a titolo oneroso secondo tariffe determinate in misura non inferiore a quelle risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 117 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ferma restando l'integrale copertura delle spese gestionali cimiteriali.

3.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

## ***Articolo 19***

### ***Cippo***

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.- A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri-fossa di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120,00 dal piano di campagna e larghezza massima di cm. 80,00, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del comune.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

## ***Articolo 20***

### ***Tumulazione***

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove ciò risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza : m. 2,25,

altezza : m. 0,70 e

larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

### ***Articolo 21***

#### ***Deposito provvisorio***

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone periodico, infruttifero, stabilito in tariffa.

2.- La concessione della conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) - per coloro che hanno richiesto o richiedono contestualmente l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
- d) - quando sia in corso una controversia sul diritto di disposizione delle spoglie mortali oppure sul diritto d'uso di sepolcro privato nei cimiteri o, comunque, tra i diversi soggetti interessati; in tale caso, la durata del deposito provvisorio non può comunque superare i milleottocentoventisette giorni.

3.- La durata del deposito provvisorio nei casi contemplati al c. 2 lett. a) b) e c) è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a settecentotrentuno giorni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di millenovecentasei giorni.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di novanta giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di novanta giorni sono computate come periodo intero.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

7.- I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di comunicazioni previe. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.

8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare il feretro in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9.- Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### *Articolo 22*

##### *Esumazioni ordinarie*

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del comune.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria.

4.- In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo, con oneri a carico dei familiari, il trattamento di tali esiti con particolari sostanze enzimatiche biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

5.- Ogni qualvolta sia possibile, i resti mortali, in luogo della reinumazione, sono avviati alla cremazione; le relative urne cinerarie hanno le destinazioni previste in via generale per esse. Nell'eventualità che non siano note le persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali, né risultino reperibili, si provvede mediante pubbliche affissioni per la durata di trenta giorni, secondo i principi dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il comune può assumere a proprio carico le spese della cremazione dei resti mortali, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

#### *Articolo 23*

##### *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la tenuta giornaliera del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, anche distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e, quando possibile, almeno nel mese antecedente alla Commemorazione dei Defunti, nonché da portare a conoscenza della popolazione anche con le altre modalità con cui si effettui la comunicazione istituzionale del comune, incluso, una volta attivo, il sito *web* del comune.

## **Articolo 24**

### ***Esumazione straordinaria***

1.- L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre sessanta giorni successivi all'inumazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità locale socio-sanitaria se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno settecentotrentuno giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dai due commi precedenti e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dal tariffario, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 25**

### ***Estumulazioni***

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno settemilatrecentocinque giorni, od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a trentaseimilacentosessanta giorni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai settemilatrecentocinque giorni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati per il trasferimento ad inumazione o per la cremazione, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a settemilatrecentocinque giorni;

- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- Le spoglie mortali, che si rinvencono possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, sono collocate in ossario comune o sottoposti a cremazione.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è effettuato, con oneri a carico dei richiedenti, il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze enzimatiche biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sulle spoglie mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di dette spoglie mortali. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 22, comma 5.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con atto di regolazione dell'organo comunale competente, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati e previo versamento delle somme previste nel tariffario, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno settecentotrentuno giorni dalla precedente.

#### **Articolo 26**

##### ***Esumazioni ed estumulazioni a pagamento***

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dal tariffario, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già avuta in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o, comunque, in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle spoglie di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

#### **Articolo 27**

##### ***Oggetti da recuperare***

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, almeno quindici giorni lavorativi prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di trecentosessantacinque giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

### ***Articolo 28***

#### ***Disponibilità dei materiali***

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, e sempre che non siano espressamente richieste dagli aventi titolo almeno quindici giorni lavorativi prima dell'effettuazione dell'operazione, passano in proprietà del comune, il quale può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### ***Articolo 29***

##### ***Orario***

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### ***Articolo 30***

##### ***Disciplina dell'ingresso***

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, salve le persone cieche o diversamente abili, quando siano debitamente tenuti al guinzaglio e non presentino condizioni di pericolosità, nonché siano assicurate le misure idonee a prevenire lordure o simili;

b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua od accattonaggio.

3.- Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del comune.

### **Articolo 31** **Divieti speciali**

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, o comportamenti non consoni con il luogo;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe o sepolture altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste ed ottenute le autorizzazioni di competenza del comune e/o, se diverso, del gestore del cimitero;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme o cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà,



dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 32**

#### ***Riti funebri***

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto che per collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

### **Articolo 33**

#### ***Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture***

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.- Verranno rimosse, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

7.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

8.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

### **Articolo 34**

#### ***Fiori e piante ornamentali***

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Articolo 35**

#### **Materiali ornamentali**

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-fossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 28, in quanto applicabili.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 36**

#### **Sepulture private**

1.- Per le sepulture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 16 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano le sepulture individuali a sistema di tumulazione (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie e simili).

4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5.- Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

6.- La concessione è regolata sulla base di schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*;
- le persone destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- l'obbligo del concessionario di comunicare ogni variazione di indirizzo, esteso anche a quanti ne abbiano causa.

9.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

10.- Per le collettività di appartenenti a minoranze o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

### **Articolo 37**

#### ***Durata delle concessioni***

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 823 e 824 codice civile.

2.- La durata è fissata dal piano regolatore cimiteriale in vigore al momento dell'assegnazione.

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia previsto dal piano regolatore cimiteriale per un periodo di tempo corrispondente alla durata della medesima tipologia di concessione dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5.- Indipendentemente da quanto previsto al comma 3, è consentito, previo versamento delle somme previste nel tariffario, il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i settemilatrecentocinque giorni di tumulazione.

6.- Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di durata corrispondente alla durata della medesima tipologia di concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

### **Articolo 38**

#### ***Modalità di concessione***

1.- La sepoltura, individuale privata di cui all'articolo 36, comma 3, può concedersi solo in presenza:

- del feretro o urne cinerarie per i loculi e le poste individuali;
- delle ossa o urne cinerarie per le cellette ossario;
- delle urne cinerarie per le nicchie per urne.

2.- L'assegnazione, di norma, avviene in ordine progressivo delle sepolture disponibili, nell'ambito della tipologia scelta; per le concessioni la cui tariffa sia differenziata in ragione della

posizione e ove risulti esaurita la disponibilità di sepolcri aventi la caratteristica scelta dalla famiglia, è ammessa l'assegnazione di tale tipologia nel settore immediatamente successivo a quello in uso per le assegnazioni, fino a disponibilità e previa corresponsione delle somme previste nel tariffario, includente la prescritta maggiorazione prevista per tale ipotesi. In ogni caso, non potrà provvedersi ad assegnazioni in settori ulteriormente successivi se non quando siano state assegnate tutte le concessioni disponibili nel settore in uso per le assegnazioni.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- In occasione della tumulazione di feretro è eccezionalmente ammessa la concessione di due sepolcri, uno dei quali in favore del coniuge superstite.

5.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a persona di età superiore ai settanta anni.

6.- La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'articolo 36, commi 2, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

7.- Per le concessioni relative ad aree o manufatti costruiti dal comune che siano rientrati nella disponibilità del comune a seguito del venire meno di precedente concessione, l'assegnazione è effettuata sulla base delle indicazioni del soggetto richiedente, nell'ambito delle disponibilità sussistenti al momento della concessione.

### **Articolo 39**

#### ***Affidamento dell'urna cineraria***

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per urne cinerarie precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le urne cinerarie, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle urne cinerarie, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- L'istanza di affidamento dovrà essere corredata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dagli atti necessari a comprovare la disponibilità presso il luogo di conservazione dell'urna di un sepolcro privato, avente le caratteristiche di cui all'articolo 343, comma 2 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

6.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. Il cambiamento di abitazione all'interno del medesimo comune non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

7.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle urne cinerarie, possono conferirle al cimitero, spettando all'affidatario definire quale collocazione possa trovare, inclusa la dispersione nel cinerario comune.

8.- Il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento è soggetta al versamento della tariffa stabilita nel tariffario, così come è soggetta al previo versamento, a favore del comune in cui ciò avviene, della tariffa periodica la conservazione dell'urna cineraria nel luogo autorizzato.

9.- Nell'eventualità intervengano modifiche normative, statali o regionali, che regolino in modo diverso l'affidamento dell'urna cineraria, sono di diritto disapplicate le disposizioni del comma 5, senza che si renda necessaria al presente Regolamento, ma sono applicate le disposizioni così eventualmente intervenute.

#### ***Articolo 40***

##### ***Autorizzazione alla sepoltura di urne***

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

#### ***Articolo 41***

##### ***Uso delle sepolture private***

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 36 e 38, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia, ovvero a chi subentri nella qualità di concessionario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 44, commi 7 e successivi, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, quale definita ai sensi del successivo articolo 53, fatte salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare o, in caso di pluralità, dai titolari della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla-osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato oltretutto, di norma, con la documentazione di cui all'articolo 33, comma 1, lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, determinando ciò la decadenza dalla concessione.

7.- Con la concessione, il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

8.- L'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione anche autonomamente dal diritto di esservi sepolti, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

9.- Il concessionario può usare della concessione unicamente nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune o, se diverso, il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

## **Articolo 42**

### ***Manutenzione, canone periodico***

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private costruite dal comune e/o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per millenovecentocinquanta giorni determina la decadenza dalla concessione.

6.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

### **Articolo 43**

#### **Costruzione delle opere – Termini**

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 36, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione di quanto necessario per l'attuazione del progetto redatto dagli uffici comunali secondo le modalità previste all'articolo 53 ed alla esecuzione delle opere relative entro settecentotrentuno giorni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare da chi eserciti le funzioni proprie dei dirigenti competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 44**

##### **Divisione, aggiornamento e subentri**

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 41 sono tenuti a darne

comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro trecentosessantacinque giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 41, che assumono la qualità di concessionari o, in caso di pluralità, di co-concessionari.

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11.- Trascorso il termine complessivo di millenovantasei giorni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 41, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi tremilaseicentocinquattrè giorni anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o settemilatrecentocinque giorni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

#### **Articolo 45**

##### ***Rinuncia a concessione a tempo determinato concernenti manufatti costruiti dal comune***

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

#### **Articolo 46**

##### ***Rinuncia a concessione di aree libere***

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata.

2.- Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.



### **Articolo 47**

#### **Rinuncia a concessione di aree**

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 36, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da feretri, urne cinerarie o resti mortali.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di trentaseimilacentosessanta giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un indennizzo per le opere costruite, determinato sulla base del loro valore al momento dell'esecuzione, se ed in quanto comprovato, dal concessionario o dai concessionari, da titoli idonei quali fatture quietanzate, bonifici bancari di pagamento od altri titoli che, in ragione dell'epoca, avevano pieno valore probatorio della regolarità dei pagamenti effettuati, con la sola conversione, se necessario in quanto i pagamenti siano stati effettuati in lire, nella valuta attuale, dedotte le somme connesse alla vetustà e allo stato di conservazione, secondo i valori necessari a pieno e normale ripristino delle condizioni di piena fruizione del manufatto.

4.- Trova applicazione l'articolo 45 , comma 2.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 48**

##### **Revoca**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per qualsiasi ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di trentaseimilacentosessanta giorni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di sessanta giorni, almeno trenta giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

## **Articolo 49**

### **Decadenza**

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, urne cinerarie o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando vi sia utilizzo da parte di feretri di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 41;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 42, comma 5;

f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 43, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 44, commi 7 e seguenti o vi sia l'estinzione della famiglia;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, prelieve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

## **Articolo 50**

### **Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

**Articolo 51**  
**Estinzione**

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

**TITOLO IV**

**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

**CAPO I**

**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Articolo 52**  
**Accesso al cimitero**

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare, ove ne abbia i requisiti.

3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri devono osservare le norme in materia di rapporti di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali cui siano sottoposti, nonché osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7.- In caso di infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti, oltre alle sanzioni per le violazioni al presente regolamento, è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 2 oppure 3, la quale non può essere rilasciata se non decorsi settecentotrentuno giorni dall'anzidetta revoca.

8.- Il personale appartenente o dipendente dalle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 29 a 31, in quanto compatibili.

### **Articolo 53**

#### ***Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri***

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono undici posti per cassette di resti ossei o sedici posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.

4.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

7.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

9.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

10.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

### **Articolo 54**

#### ***Responsabilità - Polizze***

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati alla stipula di polizza, con le modalità di cui all'articolo 52, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo della polizza, salvo l'importo corrispondente alle utenze ed oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

### **Articolo 55**

#### ***Recinzione aree - Materiali di scavo***

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle

discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 56**

##### ***Introduzione e deposito di materiali***

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Articolo 57**

##### ***Orario di lavoro***

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 58**

##### ***Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti***

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 59**

##### ***Vigilanza***

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo della polizza di cui agli articoli 52 e 54, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 54, comma 3.

#### **Articolo 60**

##### ***Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri***

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### ***Articolo 61***

##### ***Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea***

1.- Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### ***Articolo 62***

##### ***Catasto cimiteriale e registrazioni***

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### ***Articolo 63***

##### ***Annotazioni in catasto cimiteriale***

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

- 2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura, per quanto possibile con l'indicazione della collocazione dei feretri;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di feretri, resti mortali od urne cinerarie dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 64**

##### ***Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

#### **Articolo 65**

##### ***Schedario dei defunti***

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 62 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

#### **Articolo 66**

##### ***Scadenziario delle concessioni***

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## CAPO II

### NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 67**

##### ***Efficacia delle disposizioni del regolamento***

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. In particolare, per le concessioni sorte in vigore di regolamenti comunali di polizia mortuaria che non definivano l'ambito di appartenenza alla famiglia del concessionario o che individuavano unicamente gli aventi diritto alla sepoltura rispetto al concessionario-fondatore del sepolcro, si applicano direttamente le norme del presente regolamento.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di millenovecentosei giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale propria qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato, nonché agli eventuali controinteressati se noti, e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'articolo 49 hanno decorrenza a partire da trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'articolo 44, quando relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro milleottocentoventisette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 68**

##### ***Responsabile del servizio di polizia mortuaria***

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

#### **Articolo 69**

##### ***Concessioni pregresse***

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 67, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.



## **Articolo 70**

### ***Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio***

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari, del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti o, eccezionalmente ed alternativamente, il riconoscimento in via amministrativa, presentando, a corredo dell'istanza di riconoscimento del diritto vantato, la documentazione di cui il richiedente sia in possesso unitamente ad un atto di notorietà, reso in presenza di testimoni ultracinquantenni a conoscenza dei fatti e che altrettanto dichiarino che i fatti stessi erano a piena conoscenza anche dei loro genitori.

2.- Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata, tiene luogo al regolare atto di concessione mancante.

3.- Il provvedimento amministrativo, alternativo all'accertamento giudiziale, di riconoscimento della sussistenza della concessione nella titolarità del richiedente non tiene luogo al regolare atto di concessione, ma costituisce mera presunzione semplice, avente effetti, unicamente nei riguardi del comune, fino a prova contraria.

4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

## **Articolo 71**

### ***Ulteriori norme transitorie***

1.- In sede di adozione del bilancio pluriennale, il comune definisce la graduazione temporale di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, anche con il ricorso a fattori percentuali per semestri solari, tendendo a pervenire a regime entro tremilaseicentocinquantatré giorni dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2001, n. 26.

2.- Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 hanno efficacia decorsi centottanta giorni dall'efficacia del presente regolamento.

3.- In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2, fino a che non sia efficace il piano regolatore cimiteriale, la durata delle concessioni è determinata per le concessioni di cui all'articolo 36, comma 2 (concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia) in trentaseimilacentosessanta giorni e per le concessioni di cui all'articolo 36, comma 3 (concessione di manufatti costruiti dal comune per tumulazioni individuali o nicchie ossario) in quattordicimilaseicentodieci giorni.

## **Articolo 72**

### ***Sanzioni***

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

***Articolo 73***

***Clausola di adeguamento***

Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

***Articolo 74***

***Inizio dell'efficacia del presente regolamento***

Il presente regolamento è efficace secondo quanto previsto dall'articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la legge regionale riservi espressamente all'ente regione le competenze e funzioni previste da questa disposizione.

## ALLEGATO “A”

### PARTE I -DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

### PARTE II – ELENCO DEI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA

1. Utilizzo del deposito di osservazione, dell'obitorio o della camera mortuaria dei cimiteri del comune, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, per ogni giorno di permanenza
2. Sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato, di cerimonie o di effettuazione di riti o in altro luogo intermedio tra il luogo di partenza e il cimitero di destinazione, quando detta sosta superi i 60 minuti
3. Inumazione in campo comune della durata del turno ordinario, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo
4. Rilascio dell'autorizzazione all'installazione nelle sepolture ad inumazione di un copritomba od altro monumento in sostituzione del cippo
5. Deposito provvisorio di feretro in loculo nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, per ogni periodo di 90 giorni, o sua frazione
6. Deposito cauzionale per il deposito temporaneo di feretro in loculo
7. Deposito provvisorio di cassette ossario od urne cinerarie in celletta-ossario nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, per ogni periodo di 90 giorni, o sua frazione
8. Deposito cauzionale per il deposito temporaneo di cassette ossario od urne cinerarie in celletta-ossario
9. Esumazione ordinaria eseguita alla scadenza del turno di rotazione
10. Rilascio dell'autorizzazione all'esumazione ordinaria
11. Esumazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in inumazione ed escluso l'uso di sale autoptiche o della camera mortuaria o di altri beni e servizi cimiteriali
12. Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero
13. Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero del medesimo comune
14. Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro comune
15. Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per cremazione

16. Rilascio di autorizzazione all'esumazione straordinaria
17. Rilascio dell'autorizzazione all'estumulazione ordinaria
18. Estumulazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in tumulazione ed escluso l'uso di sale autoptiche o della camera mortuaria o di altri beni e servizi cimiteriali
19. Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero
20. Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero del medesimo comune
21. Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro comune
22. Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per cremazione
23. Rilascio di autorizzazione all'estumulazione straordinaria
24. Avviamento della salma estumulata ad inumazione in campo comune della durata del turno stabilito, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo
25. Ritumulazione, a richiesta dei familiari, della salma nella stessa tumulazione previa rifasciatura del feretro
26. Rilascio dell'autorizzazione alla ritumulazione a richiesta dei familiari
27. Raccolta di resti per il collocamento in ossario
28. Canone per la manutenzione delle sepolture private effettuata direttamente dal comune o dal gestore del cimitero
29. Provvedimento di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione di sepoltura privata
30. Rilascio permesso ad eseguire i lavori da parte di privati imprenditori o rilascio di permesso per eseguire semplici riparazioni nelle sepolture private
31. Istruttoria e rilascio autorizzazione al trasporto funebre di salma, cadavere, resti mortali ed ossa
32. Istruttoria e rilascio autorizzazione al trasporto funebre di urna cineraria
33. Istruttoria e rilascio autorizzazione alla cremazione di salma, cadavere, resti mortali ed ossa
34. Istruttoria e rilascio autorizzazione all'inumazione
35. Istruttoria e rilascio autorizzazione alla tumulazione
36. Istruttoria e rilascio autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria a familiari
37. Conservazione dell'urna cineraria in luogo autorizzato
38. Autorizzazione alla sepoltura di urna cineraria
39. Istruttoria e rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri
40. Istruttoria e rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero
41. Istruttoria e rilascio autorizzazione all'accoglimento nel cimitero di parti anatomiche riconoscibili e prodotti assimilati (art. 7 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254)
42. Conservazione dell'urna cineraria in attesa della sua destinazione
43. Rilascio nulla-osta tumulazione in sepoltura privata
44. Mutamento rapporto concessorio
45. Trattamento per favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione

### **PARTE III – CONCESSIONI CIMITERIALI**

1. Concessione di area per la costruzione di sepolcro a sistema di tumulazione, in elevazione sul piano di campagna, della durata di trentaseimilacentosessanta giorni, nel cimitero di Costozza, per metro quadrato
2. (ex 4) Concessione di area per la costruzione di sepolcro a sistema di tumulazione, in elevazione sul piano di campagna, della durata di trentaseimilacentosessanta giorni, nel cimitero di Lumignano, per metro quadrato
3. (ex 6) Concessione di area per la costruzione di sepolcro a sistema di tumulazione, con modalità ipogea, della durata di trentaseimilacentosessanta giorni, nel cimitero di Lumignano, per metro quadrato
4. (ex 7) Concessione di un posto in tumulazione, costruito dal comune, per la durata di quattordicimilaseicentodieci giorni, nel cimitero di Costozza, per fila e per settore
5. (ex 10) Concessione di un posto in tumulazione, costruito dal comune, per la durata di quattordicimilaseicentodieci giorni, nel cimitero di Lumignano, per fila
6. (ex 13) Concessione di area per impiantare campi ad inumazione, per la durata di trentaseimilacentosessanta giorni, nel cimitero di Costozza, per metro quadrato
7. (ex 15) Concessione di celletta ossario, costruita dal comune, per la durata di quattordicimilaseicentodieci giorni, nel cimitero di Costozza
8. (ex 17) Concessione di celletta ossario, costruita dal comune, per la durata di quattordicimilaseicentodieci giorni, nel cimitero di Lumignano

**TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GIORNI CON ALTRE UNITA' DI MISURA TEMPORALI**

Altra unità di misura temporale	Giorni
1 mese	30
2 mesi	60
3 mesi	90
6 mesi	180
1 anno	365
2 anni	731
3 anni	1.096
5 anni	1.827
10 anni	3.653
15 anni	5.479
20 anni	7.305
25 anni	9.132
30 anni	10.958
35 anni	12.784
40 anni	14.610
50 anni	18.268
60 anni	21.915
70 anni	25.568
75 anni	27.394
80 anni	29.220
90 anni	32.873
99 anni	36.160

Nota: Il computo dei giorni tiene conto degli anni bisestili, con arrotondamento sempre in eccesso.